

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 8 maggio 2023

In Aosta, il giorno otto (8) del mese di maggio dell'anno duemilaventitre con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Luciano CAVERI**

**Giulio GROSJACQUES**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che l'Assessore Marco CARREL interviene alla seduta alle ore 09.30 dopo l'approvazione della deliberazione n. 480.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **475** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE RECANTE "ACQUISIZIONE OLTRE IL MASSIMALE DI MINORI IN ETÀ PEDIATRICA APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI NELL'AMBITO DEI QUALI IL PEDIATRA ABBA GIÀ IN CURA ALTRO SOGGETTO IN ETÀ PEDIATRICA – MODIFICA DELL'ART. 1 DELL'AIR APPROVATO CON DGR 1353/2021" SOTTOSCRITTO IN DATA 27 APRILE 2023, IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA RESO ESECUTIVO IN DATA 28 APRILE 2022, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. 502/1992.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama alla Giunta regionale:

- a) l'articolo 4 (Assistenza sanitaria di base) del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", il quale stabilisce che, nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso i propri servizi ed attraverso i medici ed i pediatri convenzionati la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della salute;
- b) l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005 (rep. n. 2396/CSR), in ultimo modificato e integrato in data 21 giugno 2018 (rep. n. 113/CSR);
- c) l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni - Triennio 2016-2018, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 28 aprile 2022 (rep. n. 70/CSR) e, in particolare:
  - c.1\_l'articolo 3 - Livelli di contrattazione, comma 4: *"Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con la programmazione e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e criteri concertati a livello nazionale, anche in considerazione di quanto previsto dal successivo articolo 4, nonché le materie esplicitamente rinviate dal presente Accordo"*;
  - c.2\_l'articolo 8 - Istituzione delle forme organizzative e, in particolare:
    - comma 2: *"Le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, definiscono gli atti di programmazione volti a istituire forme organizzative (AFT-Aggregazione Funzionale Territoriale e UCCP – Unità Complessa di Cure Primarie), osservando i seguenti criteri generali: a) istituzione delle AFT su tutto il territorio regionale ...omissis..."*;
    - comma 3: *"La attuazione di quanto previsto dal precedente comma deve avvenire a seguito dei nuovi Accordi Integrativi Regionali da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione degli atti di programmazione di cui al comma 2"*;
  - c.3\_l'articolo 11 - Comitato regionale, comma 9, il quale stabilisce che l'attività del Comitato è principalmente orientata, tra l'altro, alla definizione degli Accordi Integrativi Regionali;
  - c.4\_l'articolo 36 – Massimale di scelte e sue limitazioni, e, in particolare:
    - comma 1: *"I pediatri iscritti nell'elenco acquisiscono le scelte di assistiti dalla nascita fino al compimento del sesto anno, fascia di età esclusiva, e possono acquisire e conservare le scelte fino al compimento del quattordicesimo anno di età"*;
    - comma 2: *"I pediatri di libera scelta possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 880 unità. Eventuali deroghe al massimale di 880 unità sono attivate dall'Azienda per necessità assistenziali in relazione a particolari situazioni locali o a particolari assetti organizzativi ai sensi dell'art. 48, comma 3, punto 5 della Legge 833/78 per un tempo determinato....omissis..."*;

- comma 4: *“Le scelte di minori in età pediatrica appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica sono acquisibili oltre il massimale di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo”;*
- comma 5: *“I pediatri che alla data di entrata in vigore dell’ACN hanno un numero di assistiti in carico superiore a quanto stabilito dal presente articolo, rientrano nel limite mediante la sospensione dell’attribuzione di nuove scelte”;*
- comma 7: *“I compensi sono corrisposti fino al massimale (e eventuali deroghe) di cui al comma 2 o fino al massimale derivante dall’autolimitazione di cui al comma 6 e per le scelte di cui al comma 4...omissis...”;*

d) gli Accordi Integrativi Regionali (AA.II.RR.) approvati con le deliberazioni della Giunta regionale di seguito indicate:

d.1\_n. 1241 in data 11 settembre 2017, recante “Approvazione di due Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e s.m.i., ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992” e, in particolare, l’allegato B “AIR-massimale di scelte, bilanci di salute e tariffe”, il quale ha stabilito, tra l’altro, la possibilità per i medici pediatri di libera scelta di acquisire il massimale di 1.012 scelte nel caso in cui operi singolarmente e di 1.100 scelte nel caso in cui faccia parte di una forma associativa;

d.2\_n. 409 in data 29 marzo 2019, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992, sottoscritto in data 13 marzo 2019 per stabilire nuove disposizioni sulle “Forme Associative”;

d.3\_n. 1353 in data 25 ottobre 2021, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale “Temporanea ulteriore deroga al massimale di scelte e sue limitazioni di cui all’articolo 1 dell’AIR approvato con DGR 1241/2017”, sottoscritto in data 15 ottobre 2021, in applicazione degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;

d.4\_n. 327 in data 5 aprile 2023, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale “Applicazione a livello regionale dell’articolo 34, comma 9, dell’ACN 28 aprile 2022” sottoscritto in data 31 marzo 2023, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 28 aprile 2022, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992”;

e) le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

e.1\_n. 1161 in data 13 settembre 2021, recante “Approvazione dell’autorizzazione alla deroga al massimale individuale dei medici pediatri di libera scelta operanti nell’ambito 1 – Distretti 1 e 2 – e riuniti in forme associative, per gli assistiti nella fascia 0-6 anni, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 15 dicembre 2005”;

e.2\_n. 1609 in data 22 dicembre 2022, recante “Approvazione del documento generale di programmazione dell’assistenza territoriale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022, n. 77 e degli atti di programmazione volti a istituire le Associazioni Funzionali Territoriali (AFT) dei medici di medicina generale (MMG) e dei Pediatri di libera scelta (PLS), nonché delle

Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti della medicina convenzionata. Revoca dell'allegato A della DGR 1304/2008" e, in particolare l'allegato C, ovvero l'atto programmatico "Istituzione delle forme organizzative monoprofessionali (AFT) del medici pediatri di libera scelta in Valle d'Aosta", in attuazione dell'art. 8, comma 2, dell'Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 28 aprile 2022;

e.3\_n. 362 in data 4 aprile 2022, concernente l'approvazione della composizione del Comitato permanente regionale dei medici pediatri di libera scelta a seguito della certificazione della rappresentatività sindacale rilevata dalla SISAC al 1° gennaio 2021;

Rende noto che il Comitato regionale dei medici pediatri di libera scelta, a seguito della richiesta, prot. n. 3764/SAN in data 14 aprile 2023, di un proprio rappresentante della F.I.M.P. di riunire urgentemente il Comitato al fine di "*ufficializzare il ricongiungimento familiare al di là del raggiungimento del massimale del pediatra*", ha:

- preso atto che non si è ancora concluso l'iter di approvazione dell'"Atto costitutivo delle AFT della Regione autonoma Valle d'Aosta" e che, quindi, la competente Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario non ha ancora potuto presentare al Comitato regionale dei medici pediatri di libera scelta la bozza di pre-Accordo Integrativo Regionale necessario all'attuazione della proposta operativa;
- richiamato quanto stabilito dall'articolo 1 (Massimale di scelte e sue limitazioni) dell'AIR di cui in d.1), ovvero:
  - ✓ *la possibilità per il medico pediatra di libera scelta di acquisire il massimale di 1.012, ferma restando, a discrezione del pediatra stesso, la possibilità di limitare la deroga al di sotto di tale valore e fatta salva la successiva facoltà di recesso alla deroga medesima;*
  - ✓ *la possibilità di concedere un'ulteriore deroga, fino al massimo di 1.100 scelte, qualora i nuovi assistiti siano soggetti in età pediatrica (0-6 anni) e venga, altresì, soddisfatta una delle seguenti condizioni:*
    - *il pediatra faccia parte di una forma associativa;*
    - *il pediatra che svolga la propria attività in forma singola garantisca l'apertura dello studio per un minimo di 20 ore settimanali;*
  - ✓ *i pediatri che raggiungono il massimale di 1.012 o 1.100 assistiti possono ulteriormente acquisire gli assistiti di età pediatrica appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica (art. 38, comma 9, dell'ACN);*
- evidenziato quanto stabilito dall'articolo (Temporanea ulteriore deroga al massimale di scelte e sue limitazioni di cui all'art. 1 dell'AIR approvato con DGR 1241/2017) dell'AIR di cui in d.3), ovvero "*la possibilità per il medico pediatra di libera scelta riunito in forme associative (associazione o gruppo), come disciplinate dall'AIR approvato con DGR 409/2019, di acquisire su base volontaria il massimale di 1.300 scelte, garantendo così l'assistenza pediatrica e la libertà di scelta del medico a tutti gli assistiti nella fascia 0-14 residenti in detto ambito.*  
*Il tetto massimo di 1.300 assistiti è da considerarsi onnicomprensivo:*
  - a) *nuovi nati e nuove scelte nella fascia di età 0-6 anni;*
  - b) *richieste di cambio pediatra nella fascia 0-6 anni;*
  - c) *assistiti in età pediatrica (0-14 anni) appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica (art. 38, comma 9, dell'ACN vigente);*

- d) *scelte temporanee di cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno nel territorio italiano (art. 39, comma 7, dell'ACN vigente) e di cittadini non residenti (art. 39, comma 11, dell'ACN vigente);*
- e) *assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del sedicesimo anno di età (art. 38, comma 13, dell'ACN vigente), secondo quanto disciplinato dall'art. 2 "Mantenimento delle scelte degli ultra quattordicenni" dell'AIR approvato con DGR 1241/2017"*
- preso atto che a seguito dei trasferimenti e dei pensionamenti dei medici pediatri di libera scelta attivi nell'Ambito 1 – Distretti 1 e 2 – avvenuti in questi ultimi anni e che hanno condotto all'approvazione degli incrementi di massimale di cui alla DGR in e.1) e agli AAIIRR in d.3) e d.4), è decaduta la forma associativa di primo livello approvata con determina del Direttore di Area territoriale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 8 dell'8 gennaio 2021, in quanto i due medici pediatri di libera scelta rimasti attivi non riescono ad assicurare l'apertura oraria degli studi necessaria per autorizzare l'aggregazione come disciplinata dall'AIR di cui in d.2), pur confermando lo svolgimento dell'attività in forma singola con garanzia dell'apertura dello studio di minimo 20 ore settimanali;
  - dato atto che lo scioglimento della forma associativa di primo livello di cui al punto precedente ha determinato per uno dei due medici pediatri l'impossibilità di continuare a mantenere il massimale aumentato a 1.300 scelte, per il quale aveva manifestato la disponibilità all'Azienda USL della Valle d'Aosta, e che, pertanto, il medesimo rientrerà nel massimale di 1.100 (scendendo dagli attuali 1.267 assistiti), come autorizzato ai sensi dell'AIR approvato con DGR 1241/2017, mediante la sospensione dell'attribuzione di nuove scelte, come stabilito dall'ACN;
  - condiviso, evidenziando le diverse azioni messe in atto per garantire l'assistenza pediatrica e la libertà di scelta nel corso di questi ultimi anni, l'opportunità di modificare quanto stabilito dall'articolo 1 dell'AIR approvato dalla DGR 1353/2021, allineando detta disposizione a quanto stabilito dall'art. 36, comma 4, dell'ACN vigente e dall'art. 1 dell'AIR approvato dalla DGR 1241/2017, al fine di consentire ai medici pediatri di libera scelta che hanno raggiunto il massimale di 1.300 scelte di acquisire ulteriori assistiti in età pediatrica (0-14) appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica, facilitando così l'eventuale scelta da parte degli assistiti nei confronti di un PLS che già conoscono professionalmente e che conosce il contesto familiare.

Comunica che, come rappresentato dalla competente Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, l'Accordo oggetto della presente deliberazione si inserisce nel processo di contrattazione per la definizione di un nuovo AIR conseguente all'approvazione dell'ACN 28 aprile 2022, il quale dovrà regolamentare tutti gli aspetti demandati dall'ACN stesso alla contrattazione regionale a seguito dell'avvio del nuovo assetto organizzativo dei medici pediatri di libera scelta derivante dall'istituzione delle AFT in Valle d'Aosta.

Rende noto che, secondo quanto verificato dalla competente Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, l'approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale in parola non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse finanziarie per l'attuazione dello stesso trovano copertura a valere sul trasferimento ordinario annuale all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, trattandosi di riconoscimento delle quote capitarie ai medici pediatri di libera scelta che daranno la disponibilità di acquisire le scelte autorizzate.

Propone pertanto alla Giunta regionale di approvare l'allegato Accordo Integrativo Regionale, già sottoscritto in data 27 aprile 2023, evidenziando che l'entrata in vigore dello

stesso decorre dalla data della sua approvazione da parte della Giunta regionale (cfr. articoli “Entrata in vigore e norme finali”).

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

- 1) di approvare l’Accordo Integrativo Regionale “Acquisizione oltre il massimale di minori in età pediatrica appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica – modifica dell’art. 1 dell’AIR approvato con DGR 1353/2021” sottoscritto in data 27 aprile 2023, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 28 aprile 2022, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto gli oneri finanziari trovano copertura nell’ambito dei finanziamenti annuali trasferiti dalla Regione all’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’anno 2023 di cui al provvedimento dirigenziale n. 702 in data 9 febbraio 2023, recante “*Trasferimenti correnti all’Azienda USL della Valle d’Aosta per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) per l’anno 2023, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 24 gennaio 2023. Impegno di spesa*” e, in particolare, nell’importo di euro 269.429.808,69 sul capitolo U0001492 “*Trasferimenti correnti all’Azienda USL della Valle d’Aosta per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)*” (impegno n. 5618/2023);
- 3) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all’Azienda USL della Valle d’Aosta per gli adempimenti di competenza;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione nella sezione *Sanità / personale / accordi integrativi regionali / Pediatri di libera scelta*.

KV/



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE**

**“ACQUISIZIONE OLTRE IL MASSIMALE DI MINORI IN ETÀ  
PEDIATRICA APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI  
NELL'AMBITO DEI QUALI IL PEDIATRA ABBAIA GIÀ IN CURA  
ALTRO SOGGETTO IN ETÀ PEDIATRICA – MODIFICA  
DELL'ART. 1 DELL'AIR APPROVATO CON DGR 1353/2021”**

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA  
IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI  
RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 E  
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RESO ESECUTIVO CON INTESA DELLA CONFERENZA  
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E  
BOLZANO IN DATA 28 APRILE 2022.

Il giorno 27 aprile 2023, il Comitato permanente regionale dei medici pediatri di libera scelta sottoscrive l'allegato Accordo tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici pediatri di libera scelta, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 28 aprile 2022, nelle persone di:

**PER LA PARTE PUBBLICA**

Carlo MARZI

Assessore alla sanità, salute e politiche sociali

Claudio PERRATONE


Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione  
e gestione del personale sanitario

Massimo UBERTI

Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta

Franco BRINATO - Direttore sostituto di

Area Territoriale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta




**PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA**

**F.I.M.P.**

dott. Angelo CERBELLI


dott. Edward PIERGENTILI



**FEDERAZIONE CIPe SISPe SINSPe**

dott.ssa Angela MARTINO

dott.ssa Debora SAMBARINO



Aosta 27 aprile 2023



**RICHIAMATI:**

- l'art. 4 (Assistenza sanitaria di base) del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", il quale stabilisce che, nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso i propri servizi ed attraverso i medici ed i pediatri convenzionati la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della salute;
- l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005, in ultimo modificato e integrato in data 21 giugno 2018;
- l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni - Triennio 2016-2018, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 28 aprile 2022 (rep. n. 70/CSR) e, in particolare:
  - **l'art. 3 - Livelli di contrattazione**, comma 4: "*Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con la programmazione e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e criteri concertati a livello nazionale, anche in considerazione di quanto previsto dal successivo articolo 4, nonché le materie esplicitamente rinviate dal presente Accordo*";
  - **l'art. 8 - Istituzione delle forme organizzative** e, in particolare:
    - ✓ comma 2: "*Le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, definiscono gli atti di programmazione volti a istituire forme organizzative (AFT-Aggregazione Funzionale Territoriale e UCCP-Unità Complessa di Cure Primarie), osservando i seguenti criteri generali: a) istituzione delle AFT su tutto il territorio regionale.....omissis....*";
    - ✓ comma 3: "*La attuazione di quanto previsto dal precedente comma deve avvenire a seguito dei nuovi Accordi Integrativi Regionali da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione degli atti di programmazione di cui al comma 2*";
  - **l'art. 11 - Comitato regionale**, comma 9, il quale stabilisce che l'attività del Comitato è principalmente orientata, tra l'altro, alla definizione degli Accordi Integrativi Regionali;
  - **l'art. 36 - Massimale di scelte e sue limitazioni**, e, in particolare:
    - ✓ comma 1: "*I pediatri iscritti nell'elenco acquisiscono le scelte di assistiti dalla nascita fino al compimento del sesto anno, fascia di età esclusiva, e possono acquisire e conservare le scelte fino al compimento del quattordicesimo anno di età*";
    - ✓ comma 2: "*I pediatri di libera scelta possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 880 unità. Eventuali deroghe al massimale di 880 unità sono attivate dall'Azienda per necessità assistenziali in relazione a particolari situazioni locali o a particolari assetti organizzativi ai sensi dell'art. 48, comma 3, punto 5 della Legge 833/78 per un tempo determinato.....omissis....*";
    - ✓ comma 4: "*Le scelte di minori in età pediatrica appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica sono acquisibili oltre il massimale di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo*";
    - ✓ comma 5: "*I pediatri, che alla data di entrata in vigore dell'ACN hanno un numero di assistiti in carico superiore a quanto stabilito dal presente articolo, rientrano nel limite mediante la sospensione dell'attribuzione di nuove scelte*";



✓ comma 7: “I compensi sono corrisposti fino al massimale (e le eventuali deroghe) di cui al comma 2 o fino al massimale derivante dall'autolimitazione di cui al comma 6 e per le scelte di cui al comma 4.....omissis...”;

▪ gli Accordi Integrativi Regionali (AA.II.RR.) approvati con le deliberazioni della Giunta regionale di seguito indicate:

- n. 1241 in data 11 settembre 2017 “Approvazione di due Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e s.m.i., ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992” e, in particolare, l’allegato B “AIR-massimale di scelte, bilanci di salute e tariffe”, il quale ha stabilito, tra l’altro, la possibilità per i medici pediatri di libera scelta di acquisire il massimale di 1.012 scelte nel caso in cui operi singolarmente e di 1.100 scelte nel caso in cui faccia parte di una forma associativa;

- n. 409 in data 29 marzo 2019 “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992, sottoscritto in data 13 marzo 2019 per stabilire nuove disposizioni sulle “Forme Associate””;

- n. 1353 in data 25 ottobre 2021 “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale “Temporanea ulteriore deroga al massimale di scelte e sue limitazioni di cui all’articolo 1 dell’AIR approvato con DGR 1241/2017”, sottoscritto in data 15 ottobre 2021, in applicazione degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;

- n. 327 in data 5 aprile 2023 “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale “Applicazione a livello regionale dell’articolo 34, comma 9, dell’ACN 28 aprile 2022” sottoscritto in data 31 marzo 2023, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 28 aprile 2022, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992”;

▪ le deliberazioni della Giunta regionale:

✓ n. 1161 in data 13 settembre 2021 “Approvazione dell’autorizzazione alla deroga al massimale individuale dei medici pediatri di libera scelta operanti nell’ambito 1 – Distretti 1 e 2 – e riuniti in forme associative, per gli assistiti nella fascia 0-6 anni, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 15 dicembre 2005”;

✓ n. 1609 in data 22 dicembre 2022 “Approvazione del documento generale di programmazione dell’assistenza territoriale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022, n. 77 e degli atti di programmazione volti a istituire le Associazioni Funzionali Territoriali (AFT) dei medici di medicina generale (MMG) e dei Pediatri di libera scelta (PLS), nonché delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti della medicina convenzionata. Revoca dell’allegato A della DGR 1304/2008” e, in particolare l’allegato C, ovvero l’atto programmatico “Istituzione delle forme organizzative monoprofessionali (AFT) dei medici pediatri di libera scelta in Valle d’Aosta”, in attuazione dell’art. 8, comma 2, dell’Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 28 aprile 2022;

▪ la deliberazione della Giunta regionale n. 362 in data 4 aprile 2022, concernente l’approvazione della composizione del Comitato permanente regionale dei medici pediatri di libera scelta a seguito della certificazione della rappresentatività sindacale rilevata dalla SISAC al 1° gennaio 2021;

#### PREMESSO CHE:

o la Regione ha approvato l’atto programmatico volto ad istituire le forme organizzative monoprofessionali (Aggregazioni funzionali territoriali - AFT) dei medici pediatri di libera scelta sul territorio regionale, il quale stabilisce l’iter per l’approvazione dell’ “Atto costitutivo delle AFT della Regione autonoma Valle d’Aosta” e della successiva presentazione al Comitato regionale dei



medici pediatri di libera scelta della bozza di pre-Accordo Integrativo Regionale necessario all'attuazione della proposta operativa;

o l'articolo 1 (Massimale di scelte e sue limitazioni) dell'Accordo Integrativo Regionale approvato con DGR 1241/2017, ha stabilito:

✓ la possibilità per il medico pediatra di libera scelta di acquisire il massimale di 1.012, ferma restando, a discrezione del pediatra stesso, la possibilità di limitare la deroga al di sotto di tale valore e fatta salva la successiva facoltà di recesso alla deroga medesima;

✓ la possibilità di concedere un'ulteriore deroga, fino al massimo di 1.100 scelte, qualora i nuovi assistiti siano soggetti in età pediatrica (0-6 anni) e venga, altresì, soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il pediatra faccia parte di una forma associativa;

- il pediatra che svolga la propria attività in forma singola garantisca l'apertura dello studio per un minimo di 20 ore settimanali;

✓ i pediatri che raggiungono il massimale di 1.012 o 1.100 assistiti possono ulteriormente acquisire gli assistiti di età pediatrica appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica (art. 38, comma 9, dell'ACN);

o l'articolo 1 (Temporanea ulteriore deroga al massimale di scelte e sue limitazioni di cui all'art. 1 dell'AIR approvato con DGR 1241/2017) dell'Accordo Integrativo Regionale, approvato con DGR 1353/2021, ha stabilito la possibilità per il medico pediatra di libera scelta riunito in forme associative (associazione o gruppo), come disciplinate dall'AIR approvato con DGR 409/2019, di acquisire su base volontaria il massimale di 1.300 scelte, garantendo così l'assistenza pediatrica e la libertà di scelta del medico a tutti gli assistiti nella fascia 0-14 residenti in detto ambito.

Il tetto massimo di 1.300 assistiti è da considerarsi onnicomprensivo:

a) nuovi nati e nuove scelte nella fascia di età 0-6 anni;

b) richieste di cambio pediatra nella fascia 0-6 anni;

c) assistiti in età pediatrica (0-14 anni) appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica (art. 38, comma 9, dell'ACN vigente);


d) scelte temporanee di cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno nel territorio italiano (art. 39, comma 7, dell'ACN vigente) e di cittadini non residenti (art. 39, comma 11, dell'ACN vigente);


e) assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del sedicesimo anno di età (art. 38, comma 13, dell'ACN vigente), secondo quanto disciplinato dall'art. 2 "Mantenimento delle scelte degli ultra quattordicenni" dell'AIR approvato con DGR 1241/2017";

o con PEC prot. n. 3764/SAN in data 14 aprile 2023, un rappresentante della F.I.M.P. in seno al Comitato ha richiesto "a seguito di confronto con la rappresentante CIPE, un Comitato regionale urgente al fine di ufficializzare il ricongiungimento familiare al di là del raggiungimento del massimale del pediatra";

o a seguito dei trasferimenti e dei pensionamenti dei medici pediatri di libera scelta attivi nell'Ambito 1 - Distretti 1 e 2 - avvenuti in questi ultimi anni e che hanno condotto all'approvazione degli incrementi di massimale di cui alla DGR 1161/2021 e agli AAIIRR approvati con DGR n. 1353/2021 e n. 327/2023, è decaduta la forma associativa di primo livello approvata con determina del Direttore di Area territoriale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 8 dell'8 gennaio 2021, in quanto i due medici pediatri di libera scelta rimasti attivi non riescono ad assicurare l'apertura oraria degli studi necessaria per autorizzare l'aggregazione come disciplinata dall'AIR approvato con DGR 409/2019, pur confermando lo svolgimento dell'attività in forma singola con garanzia dell'apertura dello studio di minimo 20 ore settimanali;


o lo scioglimento della forma associativa di primo livello di cui al punto precedente ha determinato per uno dei due medici pediatri l'impossibilità di continuare a mantenere il massimale aumentato a 1.300 scelte, per il quale aveva manifestato la disponibilità all'Azienda USL della Valle d'Aosta, e pertanto rientrerà nel massimale di 1.100 (scendendo dagli attuali 1.267 assistiti), come

 *cuotou*



4/5

 *Roberto Pignoli*

 *Scorsel*



autorizzato ai sensi dell'AIR approvato con DGR 1241/2017, mediante la sospensione dell'attribuzione di nuove scelte, come stabilito dall'ACN;

- il Comitato, evidenziando le diverse azioni messe in atto per garantire l'assistenza pediatrica e la libertà di scelta nel corso di questi ultimi anni, ha condiviso l'opportunità di modificare quanto stabilito dall'articolo 1 dell'AIR approvato dalla DGR 1353/2021, allineando detta disposizione a quanto stabilito dall'art. 36, comma 4, dell'ACN vigente e dall'art. 1 dell'AIR approvato dalla DGR 1241/2017, al fine di consentire ai medici pediatri di libera scelta che hanno raggiunto il massimale di 1.300 scelte di acquisire ulteriori assistiti in età pediatrica (0-14) appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica, facilitando così l'eventuale scelta da parte degli assistiti nei confronti di un PLS che già conoscono professionalmente e che conosce il contesto familiare;
- il presente accordo si inserisce nel processo di contrattazione per la definizione di un nuovo AIR conseguente all'approvazione dell'ACN 28 aprile 2022, il quale dovrà regolamentare tutti gli aspetti demandati dall'ACN stesso alla contrattazione regionale a seguito dell'avvio del nuovo assetto organizzativo dei medici pediatri di libera scelta derivante dall'istituzione delle AFT in Valle d'Aosta

**TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO E PREMESSO  
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

**“Acquisizione oltre il massimale di minori in età pediatrica appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica”**

1. L'articolo 1 “Temporanea ulteriore deroga al massimale di scelte e sue limitazioni di cui all'art. 1 dell'AIR approvato con DGR 1241/2017” dell'AIR approvato con DGR 1353/2021 è così modificato:

1.1\_ la lettera c) del comma 1 “*assistiti in età pediatrica (0-14) appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica (art. 38, comma 9, dell'ACN vigente)*” è soppressa;

1.2\_ dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis I medici pediatri di libera scelta che raggiungono il massimale di cui al comma 1 possono ulteriormente acquisire gli assistiti in età pediatrica (0-14 anni) appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica”.

**ARTICOLO 2**

**“Norme finali e entrata in vigore”**

1. Si dà atto che le risorse finanziarie per l'attuazione del presente Accordo sono a carico dei finanziamenti annuali trasferiti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza.
2. Le parti concordano che il presente Accordo Integrativo Regionale potrà essere sottoscritto in ogni sua parte o in presenza, o tramite scambio in formato PDF e restituito tramite PEC.
3. Il presente Accordo Integrativo Regionale entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale che lo rende esecutivo.

